

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 1552

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVIO EMANUELA, GIRAUDO, SEDATI, BADALONI MARIA, BONOMI, BUZZI, PASTORE, BOVETTI, CAPPUGI, GRAZIOSI, BUCCIARELLI DUCCI, ZACCAGNINI, GERMANI, RESTA, SALIZZONI, VALSECCHI, VISCHIA, FRANCESCHINI FRANCESCO, BUBBIO, STELLA, BIMA, RAPELLI, CONCI ELISABETTA, MARTINO EDOARDO, FRANZO, FERRARIS EMANUELE, BRUSASCA, DAL CANTON MARIA PIA, PITZALIS, BONTADE MARGHERITA, VICENTINI, GOTELLI ANGELA, MENOTTI, LONGONI, CAVALLI, SCOCA, SANGALLI, GALATI, CONCETTI, TITOMANLIO VITTORIA, CERVONE, DE MEO, MAROTTA, SORGI, ROMANATO, MONTINI, BUTTÈ, AIMI, AMATUCCI, SEMERARO GABRIELE, VIALE, PACATI, DIECIDUE, HELFER, PERLINGIERI, GEREMIA, CAIATI, D'ESTE IDA, GUERRIERI FILIPPO, D'AMBROSIO, VALANDRO GIGLIOLA, GENNAI TONIETTI ERISIA, DAZZI, SANZO, BOLLA, NATALI, CORONA GIACOMO, MARENGHI, MURDACA, DE' COCCI, SCARASCIA, NEGRARI, MICHELI, SENSI, GIGLIA, FINA, PEDINI

*Annunciata il 14 aprile 1955*

## Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di un coraggioso riesame della situazione scolastica nelle zone montane si è fatta in questi ultimi tempi indilazionabile. I frequenti convegni di studio, le relazioni di amministratori, insegnanti, genitori, le inchieste che Enti ed Associazioni scolastiche hanno condotto *in loco* sono unanimi nel richiedere agli organi legislativi di procedere sollecitamente alla riorganizzazione della scuola elementare della montagna, di quella montagna a cui il legislatore ha guardato con particolare attenzione attraverso i noti provvedimenti di questi ultimi anni.

È noto come la legge n. 991 del 25 luglio 1952 persegua alcuni scopi ben precisi e si proponga la rinascita della montagna sotto l'aspetto economico, forestale, turistico. È vero però che la legge n. 991 non ha potuto

tener conto di alcune necessarie provvidenze sollecitate dai montanari, « attori insostituibili » del miglioramento della loro terra. È stato infatti da tutti riconosciuto nella non breve indagine che abbiamo condotto anche per invito dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti montani e che ha preparato la presente proposta di legge, che i provvedimenti legislativi già operanti debbono essere integrati da altre riforme destinate alla gente della montagna; riforme di carattere scolastico, sanitario, assistenziale.

Con la presente proposta di legge abbiamo voluto affrontare, prima di ogni altro, il problema della scuola elementare in montagna, della sua efficienza, della sua organizzazione.

È chiaro che complessi e vari sono i fattori che hanno originato la depressione economico-sociale e l'impoverimento delle zone

montane, un tempo progredite e popolate ed oggi soggette ad un graduale spopolamento. Sono circa 8 milioni gli abitanti della montagna distribuiti sul 37 per cento della superficie del territorio nazionale, che vedendo venir meno determinate fonti di reddito *in loco* ed assistendo al chiudersi degli sbocchi emigratori, hanno iniziato l'esodo verso il piano. La depressione della vita montana è anche e soprattutto legata alla progressiva depressione scolastica e culturale della popolazione montana e pensiamo che si sia nel giusto quando si afferma che il fattore economico e quello culturale sono fra loro strettamente connessi.

L'impovertimento demografico della montagna è impoverimento quantitativo e qualitativo, conseguenza, sì, di un grave disagio economico, di mancanza di un *minimum* vitale per il mantenimento della famiglia montana, ma è pure conseguenza di un impoverimento culturale dovuto a una scarsa azione di ambiente alla mancanza di sicure e avvedute «guide» della popolazione montana. La guida più idonea nella zona montana è senza dubbio la scuola e nella scuola l'insegnante.

Forse è stato un errore aver considerato per troppo tempo la montagna inserita nel quadro generale dell'economia agricola, dimenticando che la vita montana non è soltanto un complesso di fattori economici, ma un patrimonio morale e spirituale che merita incremento e conservazione.

I provvedimenti legislativi hanno infatti una premessa ed un fondamento nel carattere degli uomini che sono chiamati ad attuarli. Prima di occuparci della scuola professionale, della qualificazione della gente dell'economia montana, occorre prendere in esame la scuola primaria cioè la scuola dell'obbligo. È di questa scuola che si vuol occupare, in modo organico, la presente proposta di legge.

L'istruzione primaria in montagna è resa più disuguale e frammentaria causa la chiusura delle piccole scuole delle frazioni per la mancanza di popolazione scolastica. Se è relativamente facile organizzare una scuola elementare in città o in pianura, assai più difficile è invece, organizzare una tale scuola in montagna. La scuola dei capoluoghi e la scuola delle frazioni hanno caratteristiche diverse fra loro e diverse possibilità di sviluppo. Ci è parso perciò necessario fissare una chiara delimitazione delle zone di cui si occuperà la presente proposta di legge.

All'articolo 1 è detto che verrà preso in esame la scuola elementare compresa nei

comuni classificati montani secondo la legge n. 991, ossia quei comuni che si trovano al di sopra dei seicento metri. Si è creduto opportuno fissare esplicitamente questo criterio giacché la presente proposta di legge vuole affiancare le già ricordate provvidenze in corso.

L'articolo 2 vuole richiamare l'attenzione sulla necessità di una riforma dei programmi e del calendario scolastico.

Occorre tener presente la particolare situazione della montagna, in modo da far aderire ad essa anche l'insegnamento, i suoi programmi, i suoi orari.

La scuola per essere viva deve aderire alla realtà della vita e sviluppare l'interesse dello scolaro per ciò che di concreto si è ottenuto e di concreto si può raggiungere. La psicologia del bimbo della montagna è diversa da quella del bimbo di altre zone. Occorre adeguare programmi, libri di testo, materiale didattico, orari alle caratteristiche ed alle necessità della famiglia montana. In questo senso il richiamo dell'articolo 2 ci pare essenziale.

Pensiamo che anche il calendario scolastico possa adeguarsi alle esigenze agricole della famiglia montana. Dovrebbero essere applicate in tal senso le disposizioni legislative ormai andate in disuso. Vacanze invernali brevi, esami anticipati e anticipata chiusura delle scuole.

All'articolo 3 abbiamo stabilito quali scuole debbono essere migliorate e potenziate perché l'azione educativa possa dare i suoi frutti. Sono queste le scuole pluriclassi.

Sarebbe assurdo affermare genericamente che tutta la scuola elementare della montagna è depressa. Ci sono ad esempio scuole di comuni di alta montagna, dotati di mezzi di comunicazione ove la vita si svolge con ritmo normale. Ci è parsa soprattutto malata la scuola pluriclasse con uno o due insegnanti, che è quasi sempre la scuola della frazione a case sparse, ove lo spopolamento è più accentuato e per le difficili comunicazioni con i centri abitati e per le scarse possibilità di reddito agricolo.

I Consigli provinciali scolastici, su proposta dell'Ispettore e dei direttori didattici della zona dovranno compilare, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle scuole pluriclassi che verranno aggiornati entro il 30 aprile di ogni anno.

L'articolo 4 affronta il problema del personale insegnante.

È noto come attualmente gli insegnanti di queste zone disagiate non possano sentirsi legati all'ambiente in cui insegnano perché assillati da preoccupazioni non trascurabili

e di sistemazione e di vita. Le supplenze si alternano e l'azione educativa risulta frammentaria e discontinua.

L'articolo 4 prevede perciò alcuni benefici di carriera. Benefici che non sono l'espressione di un privilegio, ma il corrispettivo di un sacrificio compiuto per la necessaria istruzione e per la particolare formazione dei ragazzi di montagna.

E, pertanto, si dispone che a favore dei maestri, i quali per un triennio abbiano prestato servizio continuativo, sia conferito l'aumento periodico di stipendio con anticipo di un anno. Tale beneficio — come è ovvio — si riflette sul trattamento di quiescenza. E, poiché nella speciale struttura di questa scuola non è lecito dimenticare il quadro — forse più cospicuo — degli insegnanti non di ruolo, per una particolare valutazione del servizio da questi prestato nelle zone montane, si dispone, nell'interesse di quest'ultimo, uno speciale punteggio, sia ai fini della iscrizione nella graduatoria degli incarichi e delle supplenze, sia ai fini della partecipazione ai concorsi. Si tratta in sostanza, di invogliare con provvidenze atte a fronteggiare una situazione che in montagna si va facendo di anno in anno più seria, il personale insegnante al compimento di un ufficio che, per la singolare collocazione di queste scuole, presenta speciali difficoltà.

Ma si crede, nel contempo, di non dovere, nell'ordine comparativo, attentare alla equa distribuzione dei benefici di carriera stabiliti a favore di altre benemerite categorie di insegnanti. Il che risulta più chiaro se si pone mente che tanto gli insegnanti delle scuole popolari, quanto quelli delle scuole delle zone di confine e delle scuole all'estero già fruiscono di benefici analoghi a quelli previsti dalla presente proposta di legge.

Non è fatto cenno nella proposta ai corsi di aggiornamento estivi per gli insegnanti di montagna, perché ci pare possano essere suggeriti ed indicati in apposite disposizioni.

Crediamo sia superfluo additarne la grande efficacia e per l'esame dei problemi specifici della montagna e per il vicendevole scambio di impressioni e suggerimenti dettati dalla comune ma diversa esperienza.

L'articolo 5 fissa i criteri e le modalità per l'assegnazione delle sedi. A parità di titoli devono essere preferiti gli insegnanti residenti nel comune richiesto.

L'obbligo della residenza è garanzia per il regolare funzionamento della scuola.

L'articolo 6 affronta il problema della casa per la scuola e per l'insegnante. Viene riaf-

fermato il riconoscimento del diritto di alloggio gratuito per l'insegnante secondo le norme contenute nel Testo Unico sui servizi sull'istruzione elementare per il tempo in cui — insegnanti di ruolo e non di ruolo — prestano la loro opera. L'articolo 6 prevede perciò facilitazione ai comuni che costruiscano edifici scolastici con alloggio per l'insegnante nelle zone di cui all'articolo 3. La legge 9 agosto 1954, n. 645, prevede il contributo dello Stato nella misura del 6 per cento per le scuole materne e dell'obbligo nel Mezzogiorno e nelle isole. Si è creduto estendere le stesse agevolazioni ai comuni di cui all'articolo 3 della presente proposta di legge, nella convinzione che scarsa efficacia avrebbero le altre provvidenze se non si provvedesse a dare alla scuola montana la sua casa e all'insegnante la possibilità di risiedere. Le condizioni dell'edilizia scolastica in montagna sono a tutti note.

Ma il riordinamento legislativo sarebbe incompleto se non tenesse conto degli esperimenti che nelle zone montane si sono attuati, e con successo in questi ultimi anni.

L'articolo 7 fa infatti riferimento ai convitti scuola montani. Ben 5 convitti scuola sono in funzione nelle valli del Cuneese, a Vinadio, a Demonte, a Becetto di Sampeyre, a Saufroit, a Serra di Pamparato. Sono sorti in montagna e non in pianura, nel naturale ambiente del montanaro e raccolgono i bimbi che non possono assolvere nelle loro sedi all'obbligo scolastico.

Questi convitti sorti per iniziativa di Enti locali o di Enti morali avranno in futuro possibilità di offrire alle giovani generazioni montane una idonea qualificazione professionale. Lo scopo è di formare l'allevatore, il boscaiolo, il contadino, l'artigiano della montagna. Per queste ragioni il funzionamento dei convitti è legato all'esperienza locali. Nel convitto scuola vengono accolti però bimbi soggetti all'obbligo scolastico ed impossibilitati a frequentare le locali scuole di Stato. L'impossibilità è, come abbiamo visto, in queste zone assai diffusa.

L'articolo 7 stabilisce perciò presso i convitti l'istituzione di scuole elementari di Stato e ne garantisce il funzionamento.

L'esperienza di questi convitti, veri centri di educazione di base è senza dubbio positiva. Oltre che a sviluppare il senso associativo fra i bimbi della montagna portati per tendenza all'isolamento, il convitto potrà diventare in futuro un valido strumento di istruzione professionale.

Una buona scuola di base è la necessaria e insostituibile premessa perché questi obiettivi possano essere raggiunti.

Ecco in sintesi i motivi informativi della proposta di legge che ci onoriamo di presentare all'esame della Camera.

Provvedere alla montagna sul piano scolastico, vuol dire guardare all'aspetto umano e spirituale del problema montano, vuol dire

migliorare la gente della montagna, i montanari di domani.

Ristabilire il compromesso equilibrio tra il monte e il piano ci pare sia, non soltanto sotto il profilo economico, ma anche sotto quello spirituale, il principale obiettivo che deve animare il legislatore.

Con questo spirito confidiamo che la Camera voglia approvare la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

La scuola elementare nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è assoggettata alle norme di cui agli articoli seguenti.

### ART. 2.

I vigenti programmi ministeriali delle scuole elementari approvati con decreto legislativo 24 maggio 1945, n. 459, verranno, per le sedi scolastiche di cui all'articolo 1, resi aderenti alle necessità economiche sociali della popolazione con particolare applicazioni teoriche e pratiche in scienze agrarie, silvane e pastorali.

Per quanto attiene al calendario scolastico, saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

### ART. 3.

I Consigli provinciali scolastici, sentito il parere dell'Ispettore scolastico e dei direttori didattici competenti per territorio, dovranno compilare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle scuole uniche pluriclassi e delle scuole pluriclassi con due insegnanti comprese nei comuni di cui all'articolo 1.

Tali elenchi saranno soggetti a revisione entro il 30 aprile di ogni anno.

### ART. 4.

Ai fini dello svolgimento della carriera e del trattamento di quiescenza, viene riconosciuto agli insegnanti di ruolo che abbiano prestato almeno un triennio di ininterrotto servizio nelle sedi di cui all'articolo 3. il

diritto alla promozione anticipata di un anno alla classe superiore di stipendio.

Analogamente ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi annuali, è riconosciuto, al personale insegnante fuori ruolo, il diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi anzidette secondo i criteri che di volta in volta verranno fissati nell'apposita ordinanza ministeriale.

#### ART. 5.

Nell'assegnazione della sede sarà data, a parità di titoli, ai vincitori di concorsi e agli insegnanti che facciano richiesta di trasferimento, la precedenza, su ogni altro aspirante, ai maestri residenti nel comune.

Agli insegnanti di ruolo e non di ruolo assegnati alle sedi di cui all'articolo 3 non può essere concessa la deroga dall'obbligo della residenza nella sede di servizio.

#### ART. 6.

L'obbligo fatto ai comuni, per effetto delle norme contenute negli articoli 55, 107 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, di fornire gratuitamente un conveniente alloggio agli insegnanti elementari, viene esteso a tutte le Amministrazioni comunali nel cui territorio si trovino le sedi di cui all'articolo 3.

Ai comuni che, per le scuole di cui all'articolo 3 della presente legge, intendono costruire nuove sedi scolastiche con alloggio per l'insegnante o ai comuni che, dotati del solo edificio scolastico, intendono costruire l'alloggio, è concesso il contributo dello Stato del 6 per cento come previsto dalla lettera a) dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

#### ART. 7.

Presso i convitti-scuola montani, sorti per iniziativa di Enti pubblici locali o di Enti morali allo scopo di assicurare ai giovani una preparazione professionale idonea ai compiti propri dell'economia montana, sono istituite scuole elementari statali, sempre che siano accolti presso il convitto un congruo numero di fanciulli obbligati e si renda difficile o inopportuna la loro frequenza presso le locali scuole statali.